



COMUNE DI RAVENNA

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po
(Legge Regionale n° 27 del 02/07/1988)

Stazione:

“PINETA DI SAN VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA”

**ALLEGATO F ALLA DELIBERA DI G.R./2019 DI APPROVAZIONE
DEL PIANO DI STAZIONE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



ADOTTATO:	DELIBERA C.C. N. 1/10298 del 05.01.2006
PUBBLICATO:	DAL 28.04.2006 AL 26.06.2006
CONTRODEDOTTO:	DELIBERA C.C. N. 137/95722 del 06.10.2008

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI – SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Capo Servizio
Funzionario tecnico
Consulenti

Dott. Gianni Gregorio
Geom. Lamberto Corbara
Dott. Filippo Zanni
Dott. Gianni Gregorio
Geom. Patrizia Cicognani
Istruttore Tecnico Barbara Amadori

Elaborazioni cartografiche

Sommario

Titolo I – Generalita’	3
Capo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione	3
Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano.....	4
Art. 3 Efficacia del Piano.....	4
Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione	5
Art. 4 Programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco del Delta del Po	5
Art. 5 Regolamento del Parco.....	5
Art. 6 OMISSIS	6
Art. 7 OMISSIS	6
Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione	6
Art. 9 Procedure autorizzative	6
Titolo II – Norme Territoriali	8
Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell’Area contigua	8
Art. 9 bis Siti della Rete Natura 2000	8
Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide.....	8
Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali.....	9
Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione	10
Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica	12
Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive	15
Art. 15 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d’acqua.....	16
Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole	18
Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente	19
Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell’energia e dei servizi	19
Art. 18 bis Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati	20
Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie	20
Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell’agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici.....	20
Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio	22
Capo II - Perimetrazione e zonizzazione	23
Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone.....	23
Art. 23 OMISSIS	24
Art. 24 Zone B di protezione generale.....	24
Art. 25 Zone C di protezione ambientale.....	27
Art. 26 Zone D urbanizzate e urbanizzabili	31
Art. 27 Zone di “Area contigua”	31
Art. 28 OMISSIS	39
Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco	39
Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico	39
Art. 30 Strutture del Parco	39
Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco.....	42
Art. 32 Viabilità.....	44
Art. 33 Direttive e indirizzi per l’accessibilità e la fruizione.....	45
Titolo III – Norme finali e transitorie	46
Art. 34 Riserve Naturali dello Stato.....	46
Art. 35 Immobili e aree da acquisire in proprietà pubblica	46
Art. 36 Indennizzi	47
Art. 37 Vigilanza.....	47
Art. 38 Sanzioni	47

TITOLO I – GENERALITA’

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

1. Il Parco Regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con Legge Regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine “di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali”. L’intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell’intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all’art. 24 della Legge Regionale 17.02.2005 n. 6, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Piallasce di Ravenna” (Piano di Stazione), che interessa un territorio interamente compreso nel Comune di Ravenna, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell’assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e precisando, mediante azionamenti, norme, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle "valli e pinete ravennati". Il Piano di Stazione attua, inoltre:
 - le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall’art. 1 della Legge Regionale n. 27/88;
 - le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall’art. 1, comma 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall’art. 105 della Legge Regionale 26 aprile 1999, n. 3;
 - le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
4. Il Piano di Stazione, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 27/88:
 - a - determina il perimetro definitivo della Stazione;
 - b - precisa l’articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone “A”, “B”, “C”, “D” e le “Aree contigue” di cui all’art. 25, comma 1, della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - c - individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere progetti di intervento particolareggiati da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - d - detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme);
 - e - determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - f - individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale (Titolo II, Capo III delle presenti Norme);
 - g - stabilisce le direttive, gli indirizzi e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sott’ordinati, in coerenza al PTCP/PTPR;

h - individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta (art. 35 delle presenti Norme);
i - determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
l - individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
m - stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le Aree contigue e costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e la gestione delle Riserve Naturali dello Stato;
n - stabilisce gli obiettivi da perseguire per l'armonizzazione delle attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione e di educazione ambientale, di fruizione turistica controllata del Parco con quelle da realizzarsi nelle Riserve Naturali dello Stato inserite nel perimetro della Stazione.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna" è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

a - Relazione di Analisi completa di elaborati cartografici e allegati

Elaborati di Progetto

a - Relazione di Progetto

b - Cartografia di Progetto:

Sintesi della Zonizzazione, tavola P 1 - scala 1:25.000;

Carte della Zonizzazione, n° 5 tavole da P 2.1 a P 2.5 - scala 1:10.000;

Il Sistema di Fruizione, tavola P 3 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 1991, tavola P 4 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 2019, tavola P 5 - scala 1:25.000;

Confronto Perimetri, tavola P 6 – scala 1:25.000.

c - Norme Tecniche di Attuazione

e - Calcolo superfici

f - Valutazione di Incidenza

g - Rapporto ambientale

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), così come specificate e approfondite in via transitoria (fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alla LR 24/2017) dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del medesimo piano provinciale. Ai sensi dell'art. 66 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" della LR 24/2017 le disposizioni del PTPR sono inderogabili e cogenti per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevalendo per le materie di competenza anche sulle norme contenute nel presente Piano di Stazione.

1 bis. Per il territorio della Stazione restano valide le norme dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale di livello provinciale e comunale vigenti alla data di approvazione del presente piano qualora compatibili con le presenti norme.

2. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui all'art. 28, comma 16, della stessa L.R. n. 6/05. L'approvazione del presente Piano di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco del Delta del Po

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del *Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000* di cui all'articolo 12 della LR n. 6/2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
 - a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
 - b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
 - c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
 - d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
 - e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
 - f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
 - g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
 - h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
 - i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 5 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del Parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di Parco e Aree contigue).
2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 32 della L.R. n. 6/05, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani Territoriali delle Stazioni del Parco:
 - disciplina le attività consentite nel Parco e nell'Area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano di Stazione;
 - definisce le modalità per la gestione faunistica nel Parco e nell'Area contigua e per l'attività venatoria nelle Aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;
 - disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
 - disciplina le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti Norme;
 - fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
 - determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, all'art.36 delle presenti Norme;

- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni e, per questa Stazione, dall'art. 38 delle presenti Norme;
- prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'Area contigua.

Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie e per particolari ambiti territoriali del Parco.

3. Il Regolamento del Parco è approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 comma 4 della LR 13/2015.
4. L'elaborazione e le eventuali successive modifiche del Regolamento del Parco vengono proposte dalla Comunità del Parco ai sensi dell'art. 5 LR 24/201 e la Consulta del Parco esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sulla proposta.

Art. 6 OMISSIS

Art. 7 OMISSIS

Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano di Stazione e per la migliore gestione del territorio della Stazione, l'Ente di Gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra Enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.
2. In particolare, per la gestione dei corsi d'acqua naturali e di bonifica e irrigazione vengono promosse forme di concertazione permanenti con gli Enti rispettivamente competenti alla gestione dei medesimi.
3. Per raggiungere pienamente gli obiettivi di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché per conseguire le tutele delle acque definite dal successivo art. 14, l'Ente di Gestione relativamente ai corsi d'acqua naturali e artificiali, verifica la fattibilità e promuove i "Contratti di Fiume" così come previsti dal Piano di gestione del distretto idrografico.

Art. 9 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco previsti dalla normativa territoriale-urbanistica, nonché le loro varianti, ed i piani e regolamenti di settore (quali piani agricoli, faunistici, ecc.) unitamente ai programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni.

Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di Gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il parere di conformità stabilisce gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta di cui al successivo comma 2 del presente articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Trascorso il termine di cui sopra, il Parere si intende rilasciato positivamente. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della

documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

2. **Nulla osta**

L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 6/05, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'Area contigua.

Il nulla osta non ha valore di autorizzazione paesaggistica. Le modalità del rilascio del nulla osta saranno oggetto di un apposito Regolamento stralcio redatto in conformità alla Delibera n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del Nulla-osta da parte degli Enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005).

Nelle zone "B" e "C" di Parco e nelle Aree contigue, qualunque soggetto diverso dall'Ente di Gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione.

Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, nonché per il ripristino degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica e di telecomunicazione esistenti, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di Gestione, per consentirne la presenza ed il controllo all'atto della esecuzione materiale.

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di Gestione che deve esprimersi entro sessanta giorni, trascorsi i quali il nulla-osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro sessanta giorni. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di Gestione può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico e deve avvalersene nei casi previsti dalle presenti Norme.

La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente di Gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:

- una illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

3. Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sui siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS):

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, all'interno dei SIC e delle ZPS l'Ente di Gestione procede agli adempimenti relativi alla Valutazione d'Incidenza per i Progetti, mentre per i Piani rilascia il proprio parere, ai sensi dei DPR nn. 357/97 e 120/03 e della LR 7/2004.

Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 11, laddove esistenti e regolarmente approvati.

TITOLO II – NORME TERRITORIALI

Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'Area contigua

Art. 9 bis Siti della Rete Natura 2000

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali e particolari dettate dalle presenti Norme, e relativamente ai siti della Rete Natura 2000 presenti entro il perimetro del Parco e delle Aree Contigue, il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, oltre a quello contenuto nei documenti del presente Piano, è dato dall'insieme della documentazione e dei dati, di cui:
 - a) al Report sessennale ex art. 17 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e sulle misure di conservazione accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
 - b) al Report sessennale ex art. 12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" sullo stato di conservazione dell'avifauna, accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
 - c) ai Formulare Standard di ogni sito Natura 2000, reperibili sui siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA, nonché della Regione Emilia-Romagna;
 - d) alla Carta degli habitat regionali di interesse comunitario reperibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/habitat-e-specie-di-interesse-europeo/habitat>
2. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della stazione quali:
 - Punta Alberete, Valle Mandriole
 - Bardello
 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
 - Piallassa Baiona, Risega e Pontazzo
 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
 - Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno e Pineta litoranea sezione di Bellocchio

sono vigenti le Misure di Conservazione Generali e Specifiche.

Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide

1. Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, sono "aree palustri, acquitrinose o torbose, o, comunque, specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri".
2. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:
 - Punta Alberete e Valle della Canna (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);
 - Piallassa della Baiona (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili dell'attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall'Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.
3. Oltre alle zone "Ramsar", individuate in Punta Alberete, Valle della Canna e Piallassa Baiona, si considerano zone umide ai sensi delle presenti norme, le aree denominate Bardello, Bassa del

Pirottolo, Buca del Cavedone e alcune zone marginali della Piailassa Baiona, Piailassa del Piombone, caratterizzate dalla presenza delle associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:

- Vegetazione alofita: Sv (*Salicornietum venetae*); Hf (*Sarcocornietalia fruticosae*); Sw (*Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae*); Im (*Juncetalia maritimi*); Pp (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*); Pl (*Puccinellio festuciformis aleuopetum litoralis*); Lm (*Limonio narbonensis-Artemisietum coerulescentis*); Ia (*Juncetalia maritimo-acuti*);
- Vegetazione sommersa in acque salmastre: Rp (*Ruppialia*); Uv (*Ulvetalia*);
- Vegetazione palustre di acqua salmastra: Mp (*Scirpalia compacti*); Pm (*Puccinellio festuciformis-Scirpium compacti*); Fg (facies a *Phragmites australis*).
- Vegetazione dei prati umidi e palustri: Mo (*Molinietalia*); Ho (*Holoschoenetalia*); Er (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*); Az (*Allio suaevolentis – Molinietum*);
- Vegetazione palustre di acqua dolce: Ph (*Phragmitetalia*); Pr (*Phragmitetum vulgaris*), Ty (*Typhetum angustifoliae*); Le (*Leucojo – caricetum elatae*); Cm (*Marsicetum serrati*); Is (*Holoschoeno Juncetum subnodulosi*);
- Boschi paludosi: Aq (*Alnetalia glutinosae*); Sz (facies a *Salix alba*); Sc (*Salicetum cinereae*); Cd (*Cladio fraxinetum oxycarpae*);
- Corpi idrici: Al (corsi d'acqua), La (stagni, laghi, stagnetti).

4. Le finalità generali da perseguirsi per queste zone sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche, in coerenza con gli obiettivi di qualità fissati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE per tutti i corpi idrici interessati. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, dei gradienti di salinità, della vegetazione al fine di garantire le condizioni per la conservazione di tali cenosi vegetali.

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, sono perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.
2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.
3. I siti proposti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE e come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 2009/147/CE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.
4. Il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per le Misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5. L'Ente di Gestione potrà provvedere, ai sensi dell'art. 105 della LR n. 3/99 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della LR n. 6/05, di norma ogni tre anni, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui al precedente comma 1 ed a proporre alla Regione le eventuali modifiche delle Misure di Conservazione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nel territorio del Parco e delle Aree contigue è tutelato il patrimonio floristico, vegetazionale, arboreo, arbustivo ed erbaceo esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.
2. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua sono rigorosamente protette le specie di cui alla LR 2/77 e quelle dell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE e le altre specie ricomprese nel seguente elenco: *Salvinia natans*; *Salix cinerea*; *Populus canescens*; *Carpinus orientalis*; *Quercus ilex*; *Osyris alba*; *Bassia hirsuta*; *Kochia arenaria*; *Salicornia patula*; *Arthrocnemum perenne*; *Clematis viticella*; *Colutea arborescens*; *Trifolium angustifolium*; *Cotinus coggygria*; *Rhamnus alaternus*; *Hippophae rhamnoides*; *Cistus incanus*; *Cistus salvifolius*; *Tuberaria guttata*; *Helianthemum apenninum*; *Fumana procumbens*; *Lythrum hyssopifolia*; *Circaea lutetiana*; *Cornus mas*; *Bupleurum baldense*; *Bupleurum tenuissimum*; *Anagallis minima*; *Samolus valerandi*; *Phillyrea angustifolia*; *Phillyrea latifolia*; *Centaurium tenuiflorum*; *Trachomitum venetum*; *Cuscuta caesatiana*; *Calystegia soldanella*; *Odontites rubra*; *Plantago cornuti*; *Plantago indica*; *Viburnum lantana*; *Viburnum opulus*; *Lonicera etrusca*; *Scabiosa argentea*; *Scabiosa gramuntia*; *Artemisia coerulescens*; *Centaurea tommasinii*; *Leontodon leysseri*; *Ruppia cirrhosa*; *Ornithogalum exscapum*; *Ruscus aculeatus*; *Smilax aspera*; *Pancratium maritimum*; *Juncus acutus*; *Juncus litoralis*; *Luzula campestris*; *Puccinellia palustris*; *Avellinia michelii*; *Agropyron elongatum*; *Agropyron junceum*; *Parapholis strigosa*; *Arundo pliniana*; *Spartina maritima*; *Carex liparocarpos*; *Carex extensa*; *Cladium mariscus*;
3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti. Per le specie floristiche minacciate e che necessitano misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di Gestione in ambienti idonei. L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco e secondo la procedura descritta nel DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e succ. modifiche.
4. Nel territorio del Parco e delle Aree contigue, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali:
 - *Salicornietum venetae*; Sv
 - *Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*; Pp
 - *Limonio-Artemisietum coerulescentis*; Lm
 - *Eriantho-Schoenetum nigricantis*; Er
 - *Junipero-Hippophaetum fluviatilis*; Hi
 - *Quercion ilicis*.Oq
 - *Juncetum maritimo-acuti* Ia
 - *Allio suaevolentis - molinietum* Az
 - *Leucjum caricetum -elatae* Le
 - *Holoscheno - juncetum subnodulosi* Is
 - *Cladio fraxinetum oxycarpae* Cd
5. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite al fine di garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.
7. Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.
8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, è consentita in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.
9. Il presente Piano di Stazione tutela, inoltre, gli esemplari arborei ed arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del Parco e dell'Area contigua. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. L'Ente di Gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di pregio, definendo, attraverso il Regolamento del Parco l'elenco di tali entità e le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi o attività di conservazione e salvaguardia.
- 9.bis La gestione delle formazioni vegetazionali, specie quelle arboree e arbustive, avrà come obiettivo -laddove non sussistano potenziali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria - anche quello di consentire il mantenimento di una adeguata necromassa vegetale, intesa come alberi morti in piedi e al suolo, ramaglie, arbusti morti o deperienti, delle varie specie, al fine di consentire la sopravvivenza della biodiversità forestale ed il naturale proseguimento dei cicli e degli equilibri biologici.
10. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, inoltre:
 - è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;
 - il controllo della vegetazione spontanea lungo i fossi e le arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13;
 - le specie da impiegare nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale sono quelle previste nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per scopi ambientali, la gestione dei collegamenti ecologici e la conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario.

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione e alla consistenza della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat, nonché delle specie appartenenti alla fauna minore di cui alla LR 15/06.
In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per la Stazione: *Aphanius fasciatus*; *Gasterosteus aculeatus*; *Knipowitschia panizzae*; *Pelobates fuscus*; *Chalcides chalcides*; *Egretta garzetta*; *Botaurus stellaris*; *Circus pygargus*; *Aquila clanga*; *Tadorna tadorna*; *Anas querquedula*; *Porzana parva*; *Haematopus ostralegus*; *Himantopus himantopus*; *Recurvirostra avosetta*; *Charadrius alexandrinus*; *Larus melanocephalus*; *Gelochelidon nilotica*; *Sterna albifrons*; *Sterna hirundo*; *Myotis bechsteini*; *Nyctalus noctula*; *Nyctalus lasiopterus*; *Hystrix cristata*; *Mustela putorius*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas clipeata*, *Aythya nyroca*, *Aythya fuligula*, *Aythya ferina*, *Netta rufina*, *Chlidonias hybridus*, *Riparia riparia*, *Ardea purpurea*, *Plegadis falcinellus*, *Egretta alba*, *Bubulus ibis*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax*, *Ixobrychus minutus*, *Phalacrocorax pygmeus*.
2. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Testudo hermanni*, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
L'eventuale reinserimento di questa specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.
Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti.
3. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite al fine di garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La pianificazione e la gestione faunistica del Parco deve basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'ISPRA per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente. Sono ammessi, attraverso il Regolamento del Parco, aggiornamenti dell'elenco di specie di cui al precedente comma 1 in seguito: alle fluttuazioni dei popolamenti di specie, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie.
5. La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori di Parco e di Aree contigue ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, del presente articolo e all'art. 21 e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono

ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, gli interventi di contenimento delle zanzare, con prodotti che non danneggino altri taxa, secondo modi, tempi e luoghi che non arrechino disturbo alle altre componenti faunistiche e tenendo conto del ruolo delle zanzare nell'ecosistema del Parco, con particolare riferimento alle specie insettivore (Passeriformi Irundinidi, Chiropteri).

E' ammessa l'attuazione di Piani di controllo di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'ISPRA, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di Parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di Area contigua, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di Gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di Parco e nelle Aree Contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA), ovvero in altre aree o in particolari periodi i specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

a) cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

b) cani utilizzati per l'attività venatoria nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, negli ambiti e durante i periodi in cui l'attività venatoria è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare per le specie di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

6. La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di Gestione nelle zone di Parco, in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria regionale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Regione acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione di specie animali esotiche invasive, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Cygnus atratus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis* e tutte le altre specie presenti e dichiarate tali in base al Regolamento UE n. 1143/2014 e i suoi provvedimenti di attuazione a livello nazionale e regionale.

7. Nelle Aree contigue la gestione ai fini venatori è esercitata dall'Ente di gestione in forma diretta, ovvero da altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione.

8. Nelle Aree contigue della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'Area contigua, come stabilito dall'art. 38 della LR n. 6/05, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme, nonché dei limiti particolari stabiliti dal Regolamento del Parco.

L'attività venatoria rivolta sia alle specie stanziali che alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

L'attività venatoria nelle Aree contigue viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e compatibili con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno della Stazione.

Il Regolamento deve perciò contenere la disciplina per quanto riguarda gli accessi, le forme, i mezzi, le modalità, i tempi e le specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1. È vietato l'aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano, garantendo inoltre una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

9. L'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del Parco e delle Aree contigue. La regolamentazione dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni, favorendo, comunque, una prevalenza di esercizio per i residenti nei Comuni territorialmente interessati al Parco.

L'attività venatoria sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

10. Nelle zone B di Parco le forme di pesca sportiva, ricreativa e professionale sono vietate. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone C di Parco e nell'Area contigua è consentito, ad eccezione delle zone C FLU dove è vietato, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie, e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La pesca professionale è concessa nelle acque interne di categoria A ricomprese in zona C di Parco (eccetto CFLU) o in Area contigua, nel rispetto del Regolamento regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 11/2012 e, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e ad altre specie e habitat di interesse conservazionistico.

È vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo ai sensi della LR 6/2005 art. 11 e del DPR 357/97 art. 12 comma 3 come modificato dal DPR 120/03. Ai sensi delle medesime norme è vietato il ripopolamento in natura di specie o popolazioni non autoctone.

La raccolta di molluschi è consentita nelle zone di acque individuate idonee dalla Regione Emilia-Romagna per la produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini come da Delibera GR n.94 del 3/2/2014 e ss. modifiche. In tutta la Stazione è vietata, altresì, la cattura delle specie ittiche di interesse comunitario di Allegato II e IV, nonché di tutte le specie ittiche particolarmente protette oggetto delle disposizioni della LR 15/2006 in materia di tutela della fauna minore. Il Regolamento del Parco individua misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico della fauna minore ed indica le linee gestionali degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore.

Il Regolamento del Parco deve indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela, durante gli eventi straordinari di anossia delle acque marine e salmastre, per i potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica, nonché alle specie ittiche autoctone, quali ad esempio: *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Gasterosteus aculeatus*

Le azioni in materia di pesca ricreativa e sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche dannose e/o infestanti, quali, in particolare ad esempio *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca* e *Pseudorasbora parva* (quest'ultima è inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di cui al Regolamento N. 1143/2014 del parlamento Europeo).

Fatto salvo quanto sopra prescritto in materia di pesca, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, da redigere entro 3 mesi dall'approvazione del presente Piano, anche come Regolamento di settore, valgono le modalità di pesca nei territori del Parco del Delta del Po approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Ravenna n. 338 del 3 aprile 2001, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 878 del 31 dicembre 2004 e dalla Delibera della G.R. n. 86 del 3/3/2010.

11. OMISSIS

12. Nel territorio del Parco e nelle Aree contigue, inoltre:

- è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree di Aree contigue, dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;
- è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone.

13. I piani e programmi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Regionale e il Piano Ittico Regionale, sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Regione nei territori di Aree contigue devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.

14. L'Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente Servizio regionale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti ittici dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato nella Pineta di San Vitale, nelle pinete costiere, per la parte non compresa nelle riserve naturali dello Stato, nelle zone di rimboschimento recente, caratterizzati dalla presenza delle associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.4.1 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche:

- Vegetazione arbustiva: Ps (*Prunetalia spinosae*); Hi (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*).
- Boschi paludosi: Aq (*Alnetalia glutinosae*)
- Boschi termofili submediterranei a querce sempreverdi: Oq (*Quercion ilicis*)
- Boschi termofili di caducifoglie: Qp (aggruppamento a *Quercus robur* e *Quercus pubescens*)
- Vegetazione erbacea delle sabbie: Bp Bromo tectorum Phleetum arenarii
- Vegetazione di origine antropica: Ba (boschi di conifere adulte); Ra (rimboschimenti recenti di conifere); Rm (rimboschimenti misti di conifere e latifoglie); Rl (rimboschimenti di latifoglie)

2. La gestione delle formazioni boscate ed arbustive della Stazione deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a *Pinus pinea* che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia.

A tal fine, la gestione deve garantire:

- la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;

- il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, nei territori di Parco e nelle Aree contigue, ad eccezione degli ambiti C.AGR, PP.AGR, PP. AGN, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose e purché non sussistano eventuali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria;
- l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi e di *Pinus pinea*, laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.

2 bis. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTPR come specificate dal PTCP di Ravenna, qualora più restrittive della presente normativa, i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del PTPR.:

- formazioni boschive del piano basale o submontano;
- formazioni di conifere adulte;
- rimboschimenti recenti;
- castagneti da frutto;
- formazioni boschive con dominanza del faggio;
- boschi misti governati a ceduo.

3. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dagli Enti forestali delegati, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici forestali e dell'applicazione delle norme di gestione e tutela dei boschi si richiama la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 34/2018 recepito dalla Regione Emilia-Romagna con il Regolamento regionale 3/2018.

Art. 15 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto, il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.
2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, devono orientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sulla base degli indirizzi di cui ai seguenti commi, integrando e coordinandosi con le misure previste dai Piani di Gestione dei Distretti idrografici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2000/60/CE.
3. Sono vietate le azioni di minaccia o danno diretto e indiretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:
 - gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento del Parco;
 - l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
 - la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
 - la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico;

- le improvvise variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nel periodo di riproduzione dell'avifauna;
 - gli scarichi liberi al suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole.
4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.
- I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla Delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939 e secondo:
1. il Disciplinare Tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, di cui alla DGR 667/2009;
 2. Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla DGR 246/2012;
 3. Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua di cui alla DGR 158/2015.
5. Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno della Stazione, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. A tal fine è compito dell'Ente di Gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento.
- Gli interventi straordinari di gestione, manutenzione e regimazione, necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio sono sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.
6. In generale, nel sistema delle acque superficiali delle aree della Stazione, l'Ente di Gestione e i soggetti pubblici e privati interessati operano per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fitodepurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione elofitica nelle aree marginali o abbandonate e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie ittiche in declino.
- L'Ente di Gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, bacini periferici palustri, indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieno e in diminuzione quali *Tinca tinca* e *Esox lucius*.
7. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del PTPR e dell'art. 5.3 del PTCP "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche", qualora più restrittive della presente normativa per l'ambito territoriale interessato dal Piano di Stazione, le zone/invasi/alvei di tutela individuati e perimetrati nelle tavole contrassegnate dai nn. 2-5, 2-9, 3-5 e 3-9 del PTCP, approvato in conformità al Piano regionale.

Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il tradizionale paesaggio agrario del territorio della Stazione nelle zone ad appoderamento più antico è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico.
2. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte alla promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici, tradizionali in coerenza con la Direttiva dell'art. 10.7 "Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico" del PTCP che subordina la possibilità di realizzare le trasformazioni e l'uso del suolo in questi ambiti ad una specifica valutazione della loro sostenibilità. In particolare per quelle trasformazioni legate ad attività agricole che possono incidere sulla morfologia naturale del terreno; di attività collegate all'uso ricreativo delle risorse naturali o paesaggistiche che possano incidere sulla morfologia naturale del terreno; l'apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre; di interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nelle zone boscate data la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato per garantire l'equilibrio naturale.

In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali.

Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
- mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di irrigazione e drenaggio con canalette di scolo e limitazioni alla realizzazione di drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo tuttavia conto delle attuali pedologia e idrologia dei siti e degli interventi di rinaturalizzazione già avviati, secondo i seguenti indirizzi.

La realizzazione dei ripristini naturalistici di zone umide deve favorire:

- gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della falda o a ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità;
- le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque dolci;
- i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti;
- i prati asciutti su substrati sabbiosi.

Per i rimboschimenti e i ripristini naturalistici:

- devono essere utilizzate esclusivamente le specie vegetali previste per tale finalità nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna.
- i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna e delle disposizioni normative del PTPR come recepiti dagli strumenti urbanistici generali vigenti; in particolare andranno incentivati gli interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore.
2. L'Ente di Gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare indirizzi sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di Chiroterteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma. Gli stessi indirizzi costituiscono, invece, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della Stazione.

Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

1. Nelle zone di Parco e nelle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP.PAL, PP.PSS) è vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi ad eccezione delle infrastrutture indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti, o consentite nelle zone di Parco e nelle Aree contigue. Nella restante parte del territorio del Parco, non ricompresa nelle sopraccitate sottozone di elevata tutela naturalistica, tali impianti esterni o interrati sono ammessi se previsti in strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale. Tali impianti sono pertanto sottoposti a nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e alla Valutazione d'Incidenza quando dovuta. Per quanto riguarda le aree classificate dal PTPR come "Zone di tutela della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 15 nonché per quelle individuate come "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 13 tali opere e impianti sono esclusi.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e nulla osta dell'Ente di Gestione; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di Parco e delle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica, ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea, e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di Gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.
3. Negli ambiti di Area contigua agricola (PP.AGR) la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro della Stazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è ammessa, previo nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. Nell'intero territorio della Stazione è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie del sottosuolo; per gli impianti in attività alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, i titolari delle concessioni minerarie devono concordare con l'Ente di Gestione un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti, in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

Art.18 bis Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati

1. Ai sensi della Legge Regionale del 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'articolo 3 della direttiva tecnica applicativa di cui alla D.G.R del 12 novembre 2015, n. 1732, le Aree naturali protette, i Siti della Rete Natura 2000 e le aree di collegamento ecologico (chiedere se ci sono) sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso.
2. In tutto il territorio della Stazione tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e seguire i criteri specificati nelle norme di cui al comma 1.
3. Nelle Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso si applicano inoltre, misure aggiuntive di protezione che prevedono l'applicazione dei seguenti indirizzi di buona amministrazione (art. 3, comma 2 DGR 1732/2015):
 - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;
 - mettere a norma anche gli impianti già esistenti, quindi realizzati prima del 14 ottobre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n.19/2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso;
 - ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti).
4. In caso di "Particolari impianti di illuminazione" quali impianti destinati ad attività sportive, illuminazione architettonica, ambiti per attività produttive, insegne e mezzi pubblicitari luminosi, illuminazione di uso temporaneo, ed aree verdi private occorre seguire i criteri realizzativi specificati al comma 6 della citata direttiva tecnica.

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione, sia nelle zone di Parco che nelle Aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.
2. Nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avviene a cura dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine del Sistema delle Aree Protette regionali.
Nei rimanenti ambiti di Area contigua il Comune di Ravenna provvede a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. Le attività agricole condotte nel territorio del Parco e delle Aree contigue, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A

tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di Gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
- la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
- le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

2. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'Area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

3. Nel rispetto del presente Piano, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

- alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 (semplificazione della disciplina edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, laddove consentito dalle presenti Norme;
- alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi alle norme e ai limiti stabiliti per le diverse zone dal presente Piano e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.

4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 33 della LR n. 6/05 l'Ente di Gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco e tenendo conto delle apposite linee guida emanate dalla Regione, promuoveranno un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:

- formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale con particolare riguardo alle aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli; l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
- promuovere le produzioni del territorio;
- incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
- ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri, le risaie, i prati umidi da pascolo, altre eventuali sistemazioni agrarie tradizionali;
- mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale, nel rispetto delle norme previste per la salvaguardia delle specie animali legate alle abitazioni (Chiroteri, Strigiformi, Iruindinidi);
- promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
- promuovere il turismo rurale e naturalistico.

5. L'accordo agro-ambientale diverrà parte integrante del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti saranno recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione

del Piano del Parco non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.

6. Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

- incentivare le attività agricole in grado di garantire metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permettere di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria;
- valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la lavorazione delle erbe palustri, l'estrazione del sale, la raccolta dei pinoli e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale; quando le suddette attività dovessero svolgersi o basarsi sul prelievo in Area Parco o in Area Contigua ad elevata tutela naturalistica, esse dovranno essere precedute da uno studio che ne evidenzia l'innocuità rispetto alla tutela delle componenti floristiche e faunistiche;
- valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco.

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.
2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:
 - monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
 - monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" ai sensi del decreto legislativo, n. 152/06, e dei principali corsi d'acqua in coordinamento ai monitoraggi istituzionali previsti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;
 - monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi, boscati, dunosi e litoranei), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
 - monitoraggio della consistenza e dello stato di conservazione degli habitat prioritari oggetto di tutela da parte del Parco, enunciati all'art. 11 della NTA, al fine di verificare l'efficacia della perimetrazione e delle zonizzazioni di Piano;
 - monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto mediante controllo di tutti gli accessi alle aree più pregiate e degli accessi ai centri visita, delle aree attrezzate e del sistema dei parcheggi a servizio del Parco in modo da poter acquisire su base annuale i seguenti dati:
 - numero di visitatori complessivo transitati dai centri visite;
 - numero di visitatori per mese ai centri visite;
 - numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
 - numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato.

Rispetto all'attività venatoria il monitoraggio deve tendere alla verifica, da parte dell'Ente di gestione del Parco, della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso alla Stazione.

Rispetto all'attività di pesca sportiva e professionale il monitoraggio è finalizzato alla valutazione della pressione di pesca sulle singole specie e sugli habitat attraverso l'acquisizione dei seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo;

- numero di pescatori per mese;
- schede compilate da parte dei pescatori stessi;
- numero dei capanni da pesca autorizzati.

La definizione dei programmi di monitoraggio verrà effettuata nell'ottica di integrazione ed ottimizzazione di tutte le forme di monitoraggio previste dalla normativa e dai piani comunali e provinciali vigenti ed attuate dagli Enti competenti in materia, a diverso titolo.

2 bis. È prevista anche un'attività di monitoraggio specifica finalizzata a verificare la riuscita degli interventi realizzati nel territorio del Parco sia dall'Ente di Gestione sia dagli altri Enti territoriali competenti, al fine di valutarne l'incidenza ambientale e conseguentemente riorientare le modalità di intervento ed individuare eventuali misure di correzione e/o mitigazione.”

3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di Gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute.

Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13 ed essere proposte alla Regione per l'eventuale modifica ed integrazione dei Piani di Gestione e delle Misure di conservazione Generali e Specifiche ai sensi della Direttiva Habitat.

Le ricerche relative al patrimonio naturale presente nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PAL, PP.PSS, PP.PRA) sono promosse direttamente dall'Ente di Gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e agli habitat e alle specie di cui agli articoli 11, 12, 13.

Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Deve essere data semplice comunicazione preventiva delle ricerche scientifiche condotte nei rimanenti ambiti di Area contigua, salvo eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del Parco o dell'Area contigua devono essere trasmessi all'Ente di Gestione non oltre sei mesi dal termine della ricerca.

Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del Parco o dell'Area contigua deve riportare chiaro riferimento al Parco regionale del Delta del Po.

3 bis. Le azioni di monitoraggio da condurre devono essere integrate con quanto previsto al capitolo 8 del Rapporto Ambientale.”

4. I progetti di ricerca scientifica devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. e) della L.R. n. 6/05.

Capo II - Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna”, sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:
 - 1.1. determina il perimetro di Stazione, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegare alla Legge istitutiva del Parco.
 - 1.2. individua, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti zone:
 - 1.2.1. zone “A” di tutela integrale;

- 1.2.2. zone “B” di protezione generale;
 - 1.2.3. zone “C” di protezione ambientale;
 - 1.2.4. zone “D” urbanizzate e urbanizzabili;
 - 1.2.5. zone “PP” di Area contigua.
 - 1.3. Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.
2. Entro il perimetro della Stazione è ricompreso anche il territorio delle attuali Riserve Naturali dello Stato “Pinete costiere di Ravenna” e “Duna Costiera di Porto Corsini”, per le quali vale quanto previsto al successivo art. 34 delle presenti Norme.
 3. Le zone di Parco, unitamente agli ambiti di Area contigua a tutela naturalistica elevata (PP.PIN, PP.PRA, PP PSS, PP PAL) ed alle Riserve Naturali dello Stato, costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione “Pineta San Vitale e Piassasse di Ravenna” rappresentando l’insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica.
 4. Le zone di Parco sono indicate come prioritarie per l’assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni considerate come da favorire.
 5. Il perimetro di Stazione e la zonizzazione è riportata nella Sintesi della Zonizzazione – Tavola P1 in scala 1:25.000, e nelle tavole di dettaglio da P2.1 a P2.5 in scala 1:10.000, parti integranti delle presenti Norme.

Art. 23 OMISSIS

Art. 24 Zone B di protezione generale

1. Le zone B, di protezione generale, sono individuate nel complesso di Punta Alberete e Valle Mandriole ed il tratto del fiume Lamone compreso fra esse e dal sistema delle dune costiere non incluse in area di Riserva Naturale dello Stato; le zone B comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono pertanto suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.
2. Nelle zone B i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle zone B la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell’Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell’Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi in rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.
3. In tutte le zone B sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone.
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al capo III dalle presenti norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 dove presenti.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti a nulla osta.

4. In tutte le zone B sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve opere di sistemazione e difesa idraulica necessarie al mantenimento degli ecosistemi ivi presenti;
- la raccolta e l'asportazione della flora spontanea tranne quella autorizzata specificatamente dall'Ente di Gestione, per ricerca scientifica o altri scopi legati alle attività e finalità del Parco;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- la pesca e l'itticoltura;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli o attività sportive;
- l'accensione di fuochi all'aperto;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III;
- l'asfaltatura delle strade bianche;
- ogni attività di tipo agro-silvo-pastorale;
- ogni raccolta di funghi ed altri prodotti del sottobosco;
- la libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.

5. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P 2.3 e P 2.5 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

6. Sulla base della specifica morfologia dominante, le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone B, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- B.FOR - boschi igrofilo (Punte Alberete)
- B.PAL - paludi d'acqua dolce (Valle Mandriole)
- B.FLU - corsi d'acqua (fiume Lamone)

- B.DUN - dune costiere

7. La sottozona **B FOR**, comprende la foresta allagata di Punte Alberete; l'ambiente è costituito da bosco planiziale inframmezzato a bassure allagate. Essa è tutelata con particolare riferimento agli assetti vegetazionali del bosco igrofilo a *Fraxinus oxycarpa* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*), *Salicetum cinereae*, *Alnetalia glutinosae*, e delle zone umide d'acqua dolce a *Phragmitetum vulgaris*, *Leucojocaricetum-elatae*, *Marsicetum serrati* e *Nimphetum albo-luteae*; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione e della regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita dal relativo Piano di Gestione del sito.

7.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B FOR) sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle arginature esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

7.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (B FOR) sono vietati:

- l'alterazione o la riduzione della superficie boschiva;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi di incendio, rischi per persone o cose, rischi per la diffusione di patologie vegetali;
- l'accesso al di fuori del percorso pedonale esistente, indicato e regolamentato, se non per motivi di servizio o per esigenze di ricerca scientifica debitamente autorizzata dall'Ente di Gestione.

8. La sottozona **B PAL**, comprende Valle Mandriole. L'ambiente è costituito da zona umida d'acqua dolce con estesi canneti; esso è tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali a *Pragmitetum vulgaris*, *Typhetum angustifoliae*, *Salicetum cinereae*; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione e della regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione; considerata inoltre la rapida evoluzione della vegetazione verificatasi negli ultimi anni, l'Ente di Gestione valuterà se sussistano le condizioni per il reinsediamento dei lamineti (*Nimphetum albo-luteae*).

8.1 Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (B PAL) sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, conservazione o ricostituzione degli habitat di cui al precedente punto 6.

8.2 Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (B PAL) sono vietati:

- l'accesso al di fuori del percorso pedonale esistente dalla S.S. Romea alla torre di osservazione dell'angolo sud-est e dalla stessa S.S. Romea o da Mandriole alla Ca' del Chiavichino e zona di pertinenza, se non per motivi di servizio o per esigenze di ricerca scientifica debitamente autorizzata dall'Ente di Gestione.

9. La sottozona **B FLU**, comprende il tratto di fiume Lamone dal ponte della S.S. Romea al margine di Valle Mandriole, il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con

particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno comunque essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

9.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (B FLU) sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali,
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di presa e distribuzione d'acqua per Ponte Alberete e Valle Mandriole;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza.

9.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, in tale sottozona (B FLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- l'accesso al di fuori dei percorsi previsti al successivo Capo III;
- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio;
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

10. Negli ambiti B DUN, costituiti dai relitti di dune attive a sud di Casalborgorsetti, a nord e a sud di foce Lamone e nei pressi dell'ex colonia di Punta Marina, l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle dune attive (*Ammophiletalia arundinaceae*, *Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arundinaceae*).

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B DUN) sono consentiti:

- la demolizione degli immobili posti sulle formazioni dunose;
- la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire e ridurre l'impatto antropico sul sistema dunoso, quali passerelle in legno, recinzioni, apposizione di cartelli indicatori, purché con l'uso di materiali naturali e tecniche di ingegneria naturalistica.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4 in tale sottozona (B DUN) sono vietati:

- l'alterazione delle morfologie naturali, interventi di movimento di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione della flora;
- l'alterazione o la riduzione della superficie dunosa;
- l'accesso, fatti salvi i percorsi indicati e regolamentati.

Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile; le aree di cui al

presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione; le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone C i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; Nelle zone C la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al Capo III dalle presenti norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione dei siti RN2000 dove presenti.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. In tutte le zone C sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;

- l'attività venatoria, la pesca solamente nelle zone CFLU e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
 - il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
 - l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
 - l'accensione di fuochi all'aperto;
 - lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione;
 - le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
 - la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossicologici, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
 - la costruzione di nuove opere edilizie;
 - l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli per migliorare il sistema di fruizione e/o gestione delle aree boscate;
 - l'asfaltatura delle strade bianche;
 - asporto di materiali e alterazione profilo del terreno;
 - circolazione veicolare in percorsi fuori strada ad eccezione di mezzi agricoli di soccorso e vigilanza;
 - libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.
5. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.1/1, P.1/3, P.1/4 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.
6. Sulla base della morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone C, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
- C.PIN - pinete
 - C.FLU - fiume Lamone
 - C.AGN - aree agricole a margine di Punta Alberete e Valle Mandriole
 - C.BOS – area a rimboschimento posta al margine ovest di Valle Mandriole
7. Le sottozone **C PIN** comprendono parte della Pineta di San Vitale compresa tra il fiume Lamone a nord e lo scolo Via Cerba a sud, alcune zone di recente rimboschimento a nord del canale Rivalone, a ovest della SS.309 e a sud di Punta Alberete, compreso il tratto corrispondente del canale Fossatone, canale di derivazione idrica dal fiume Lamone la cui funzione è indispensabile per l'alimentazione idrica delle zone naturali, oltre che per l'approvvigionamento idropotabile e industriale; la pineta S.Vitale è caratterizzata prevalentemente da pinete a *Pinus pinea*, e da *Cladio-Fraxinetum oxycarpae*, mentre i rimboschimenti recenti sono caratterizzati da bosco misto di *Pinus pinea* e latifoglie; gli interventi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria della pineta san Vitale devono essere finalizzati al mantenimento del *Cladio-Fraxinetum oxycarpae* nella parte più orientale e degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti; il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea; il mantenimento di alberi senescenti con cavità, idonei all'insediamento di specie ornamentali "hole depending" e di Chiroterteri forestali; va inoltre perseguita la riduzione dei percorsi e sentieri interni alla compagine boschiva; nelle zone di rimboschimento recente gli interventi devono essere indirizzati a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a *Pinus pinea* che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione.
- 7.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 n tale sottozona (C PIN) sono consentiti:
- gli interventi di gestione forestale, cure colturali, rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone derivate da ceppi di origine locale e, per i rimboschimenti

recenti a nord del canale Rivalone e ad ovest della SS. 309 Romea, con la specie *Pinus pinea*;

- gli interventi per il mantenimento degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti radi, gli interventi per il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea;
- gli interventi per la riduzione dei tracciati minori interni alla compagine boschiva;
- il controllo della vegetazione lungo la viabilità carrabile ed i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate indicate dal presente Piano;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi, come da Regolamento del Parco e dalla LR 2/77 e succ. mod.;
- la raccolta degli strobili (pigne) come da Regolamento del Parco;
- il diritto di uso civico di legnatico ove individuato come da Regolamento del Parco;
- le attività ricreative e del tempo libero non in contrasto con le finalità del presente Piano di Stazione;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la ordinaria e straordinaria manutenzione della canaletta "ANIC" e degli impianti esistenti destinati alla regimazione delle acque;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti all'interno del sito.

7.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C PIN) sono vietati:

- l'alterazione o la riduzione della superficie boschiva;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi di incendio, rischi per persone o cose, rischi per la diffusione di patologie vegetali;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti.

8. Nelle sottozone **C FLU**, costituiti dal tratto di fiume Lamone dal margine ovest di Valle Mandriole alla briglia in corrispondenza della presa d'acqua per Ponte alberete, il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno comunque essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

8.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (C FLU) sono consentiti:

- la manutenzione dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di presa e distribuzione d'acqua per Ponte Alberete e Valle Mandriole;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza.

8.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4 in tale sottozona (C FLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;

- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- l'accesso al di fuori dei percorsi previsti al successivo Capo III;
- la pesca sia di tipo sportivo-ricreativo che quella professionale;
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

9. Le sottozone **C AGN** comprendono aree agricole di elevato pregio ambientale.

9.1 Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C. AGN) sono consentiti:

- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, per l'esercizio delle quali sono da promuovere e incentivare l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario, per esigenze funzionali all'esercizio di attività agrituristiche e agroforestali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti.

Art. 26 Zone D urbanizzate e urbanizzabili

1. Le zone D individuate nella cartografia del presente Piano corrispondono al territorio urbanizzato così come dedotto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. In tali zone si applica la disciplina degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi di sostenibilità urbana ed ambientale.
2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:
 - nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguono gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio della Stazione contenuti nel presente Piano;
 - in coerenza con quanto disposto dalla LR 24/2017, contenere il consumo di suolo, promuovere la rigenerazione dei territori urbanizzati, la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e degli elementi storici e culturali, migliorando le condizioni di attrattività;
 - qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;
 - qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di Parco e nell'Area contigua;
 - favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
 - limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta;
 - utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

Art. 27 Zone di "Area contigua"

1. Le Aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di Parco sopra normate, nonché

l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle Aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle Aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9.
3. Nelle Aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e all'introduzione di forme di agricoltura maggiormente sostenibili. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.
4. In tutte le Aree contigue sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'ISPRA e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
 - reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
 - gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
 - gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
 - attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
 - le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
 - la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti e dalle LLRR n. 2/77 e n. 6/96;
 - la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla LR n. 24/1991e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al

perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle Aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme;
- gli interventi sui capanni secondo gli indirizzi contenuti nel comma 10 art. 13 delle presenti Norme e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale;
- le attività di allevamento zootecnico condotte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

5. In tutte le Aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di Aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari.
- asporto di materiale e alterazione profilo terreno;
- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone PP AGN e PP AGR soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservato da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore.

6. La perimetrazione delle zone di Area contigua è riportata nelle Tavole di dettaglio da P 2.1 a P 2.5 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di Aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP PIN - pinete;
- PP PAL - Bassa del Pirottolo;
- PP PRA - prati umidi;
- PP PSS - Piallassa della Baionae del Piombone
- PP FLU - corsi d'acqua;
- PP ARE - arenile;
- PP AGR - aree agricole;
- PP AGN - aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;
- PP DISC - Discarica "Vecchia".

8. La sottozona **PP PIN**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la pineta di San Vitale, escluso la parte inserita in zona C; tale area è caratterizzata prevalentemente da pineta a *Pinus pinea* insediata sul sistema dunoso; in tale sottozona risultano particolarmente tutelati gli aspetti forestali a *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*) ed a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*), le radure a *Bromus tectorum* *Phleetum arenarii* insediata su sabbie consolidate di dune fossili, gli arbusteti a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*); la pineta costiera fra Casal Borsetti ed il fiume Lamone, ad ovest della pineta demaniale caratterizzata da pineta a *Pinus pinaster*; in tale zona risultano particolarmente tutelati gli arbusteti a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*), la vegetazione arbustiva a *Juniperus communis* e *Hippophae ramnoides*, le radure a *Bromus erectus*; la pineta collocata fra la Piallassa del Piombone e la pineta demaniale; caratterizzata prevalentemente da pineta recente a *Pinus pinea*.

8.1. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme; gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dagli enti titolari delle funzioni amministrative in materia forestale ai sensi della LR 13/2015, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.

8.2. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PIN sono consentiti:

- gli interventi di gestione forestale, cure colturali, rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone e con la specie *Pinus pinea*, gli interventi per il mantenimento degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti radi, gli interventi per il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea;
- gli interventi per la riduzione dei tracciati minori interni alla compagine boschiva;
- il controllo della vegetazione lungo la viabilità carrabile ed i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate indicate dal presente Piano;
- la raccolta regolamentata delle specie vegetali spontanee tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi;
- la raccolta regolamentata degli strobili (pigne) in aree e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco;
- l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico ove individuato;

8.3. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PIN sono vietati:

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree all'uso attrezzate;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

9. La sottozona **PP PAL**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la Bassa del Pirottolo e la Buca del Cavedone fino ai margini fra pineta e piallassa. L'ambiente è tutelato con particolare riferimento alla vegetazione ad elofite a scirpeto e canneto nella Bassa del Pirottolo, e agli assetti vegetazionali a Potometalia, Juncetalia maritimi, Juncetum maritimo-acuti nella Buca del Cavedone, e margini della piallassa; la gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate.

9.1. In tale sottozona (PP PAL) sono vietati:

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

10. La sottozona **PP PRA**, ad elevata tutela naturalistica, comprende i prati umidi e xerici del Bardello, in cui l'ambiente è tutelato con particolare riferimento agli assetti vegetazionali a, *Holoschoen-juncetum subnodulosi*, *Molinietalia*, *Bromo tectorum Phleetum arenarii*, *Allio suaveolentis-Molinietum*, *Schoeneto-Chrysopogonetum grylli*, *Juncetalia maritimi*, *Scirpetalia compacti*; *Phragmitetalia Phragmites vulgaris Alnetalia glutinosae*; la gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate.

10.1. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PRA sono vietati:

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- la raccolta e l'asportazione di flora, salvo gli sfalci programmati per il controllo della vegetazione;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi;
- l'accesso nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 agosto, se non per motivi di servizio e/o di studio regolarmente autorizzato;
- la circolazione veicolare salvo esigenze di servizio;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

11. La sottozona **PP PSS**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la Piallassa della Baiona, bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e da dossi e barene periodicamente inondati a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*. Importante la presenza verso nord di *Salicornietum venetae*. Sono presenti sul lato ovest alcune zone a minore salinità dove si sviluppano zone di canneto a *Phragmites australis* e idrofite sommerse (*Potametalia Koch 1926*) e la Piallassa del Piombone. bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e pochi dossi e barene a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*; La gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate, mantenendo le caratteristiche salmastre del sito salvo le zone a ridosso della pineta ai fini di difesa dalla ingressione salina.

11.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PSS sono consentiti:

- gli interventi di gestione del sito quali manutenzione ordinaria e straordinaria e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica delle arginature, dei dossi e delle barene;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito;
- gli interventi finalizzati all'ampliamento delle aree di sosta e nidificazione delle specie avifaunistiche ed in particolare Caradriformi;
- gli interventi finalizzati alla bonifica dei sedimenti,
- gli interventi di miglioramento del paesaggio ed in particolare piantumazione di essenze arboree autoctone di grandi dimensioni e integrate con il paesaggio (*Populus alba*, *Populus nigra*) lungo i confini sud e sud-est della Piallassa della Baiona a schermatura della zona industriale e delle lottizzazioni di Marina Romea;
- le attività di pesca sportiva e professionale, l'attività di semina e di raccolta dei molluschi, nelle zone d'acqua individuate idonee dalla RER per la produzione e la raccolta di molluschi vivi e gasteropodi marini come da Delibera della GR n. 94 del 03/02/2014;
- la realizzazione di piccole strutture di servizio, quali pontili o "cavane" a supporto della attività di pesca professionale;
- la manutenzione degli appostamenti fissi di caccia esistenti, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.

11.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP PSS) sono vietati:

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatte salvo le operazioni di manutenzione delle sponde arginali, da svolgersi, comunque, nei mesi da agosto a febbraio;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni a motore superiore ai 10 cavalli fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dettate dal Comune di Ravenna per le attività di pesca professionale;
- le attività di itticoltura, purché non comportino alterazioni in senso negativo alle componenti faunistiche, vegetali ed agli habitat e previa valutazione favorevole dell'Ente Parco;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti,

l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III;

- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

12. La sottozona **PP FLU** è costituita dal Fiume Lamone, esclusa la parte classificata come zone C e dai canali a sud della pineta San Vitale; il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

12.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali,
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della briglia di presa d'acqua per le zone umide e per usi acquedottistici;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco.

12.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca regolarmente autorizzati.
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia

13. La sottozona **PP ARE** comprende le spiagge utilizzate per la balneazione e le massicciate artificiali, tra la foce del fiume Reno e Punta Marina; vanno perseguiti gli obiettivi di tutela del sistema dunoso con azioni dirette, azioni di sensibilizzazione dei fruitori della spiaggia e con la limitazione delle azioni di "pulizia" dell'arenile e spianamento meccanico della spiaggia (GIZC).

13.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP ARE) sono consentiti

- le normali attività legate alla conduzione degli stabilimenti balneari ed alla balneazione, con le sole limitazioni e la disciplina derivanti dalla pianificazione comunale vigente ed in particolare dal Piano dell'Arenile ai sensi della L.R. 9/2002 e succ. mod. ed int., il quale sarà sottoposto al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco di cui al precedente art. 9 delle presenti norme per le parti incluse nel perimetro di Parco.

Per quanto riguarda tali zone PP ARE, sono esclusi dalla richiesta di nulla osta gli interventi e le attività previsti dal Piano dell'Arenile stesso, salvo diversa indicazione del Parere di Conformità rilasciato dall'Ente di gestione del Parco, che potrà individuare eventuali interventi di rilievo per i quali sia comunque previsto il rilascio del nulla osta.

- la conversione dei sistemi di difesa rigidi in altre tipologie di difesa meno impattanti (GIZC);

- interventi di recinzione delle dune di primaria importanza attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (GIZC);
- difesa delle aree critiche mediante rinascimento della spiaggia e/o ricostruzione del sistema dunoso (GIZC).

13.2 In tale sottozona PP ARE sono comunque vietati:

- la distruzione o l'alterazione dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale (*Salsolo-Cakiletum maritimae*, *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae*) esistenti tra uno stabilimento balneare e l'altro;
- nuove opere di difesa rigide, quali scogliere emerse o sommerse (GIZC);
- prolungamento di moli esistenti o costruzione di nuovi moli (GIZC).

14. Le sottozone **PP AGN** comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1 Nelle Aree contigue di tale sottozona (PP AGN) sono consentite le ordinarie attività agricole e sono da promuovere e incentivare la diffusione e l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna.

14.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose nel demanio fluviale;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3 Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

14.4 Per le aree individuate nella tavola P1 del Piano con i numeri 1 e 2, perimetrare in colore azzurro, sono attuabili le previsioni della strumentazione urbanistica comunale vigente (PSC/POC/RUE) e suoi strumenti attuativi approvati e convenzionati prima dell'approvazione delle seguenti norme. Le convenzioni in essere alla data di approvazione del Piano non sono prorogabili nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 lettera c) della LR 24/2017. Per le due aree si prevedono due specifici commi (14.5 e 14.6) che contengono alcuni indirizzi per la loro rinaturalizzazione

14.5 Area di riqualificazione ambientale Marcabo' - area 1

La zona perimetrata in cartografia con il n 1 è costituita da una vasta area agricola che include una cava in fase di esaurimento e alcuni edifici rurali sparsi. La gestione e sistemazione finale della cava deve essere compatibile con le finalità del Parco e contribuire al ripristino ambientale delle aree degradate in coerenza con il comma 5 art. 25 LR 6/2005.

Parzialmente interessata dal sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT 406003 "Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio". Tale area si interpone fra la pineta San Vitale a sud ed il fiume Reno a nord e si estende dalla SS Romea fino alla Riserva Naturale dello Stato da est a ovest.

Per quest'area, sebbene di proprietà privata si forniscono alcuni indirizzi per la sua rinaturalizzazione in quanto riveste una fondamentale importanza per ricostituire la continuità tra il sistema costiero, l'area pinetale e le zone umide.

L'area presenta vocazione al riallagamento, in considerazione della sua condizione antecedente alle bonifiche (Valli di Marcabo' e Valle della Busona).

Gli interventi di riqualificazione ambientale che dovranno tenere conto dell'attuale assetto idrogeologico, del sistema di drenaggio delle acque superficiali, delle caratteristiche geologiche e litologiche dei terreni valutando gli effetti di un eventuale riallagamento sulle aree circostanti. Gli interventi potranno prevedere la rinaturalizzazione con aree umide e boscate, la mitigazione degli impatti visivi di strutture esistenti.

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopedonali con punti di osservazione e piazzole di sosta.

14.6 Pineta litoranea e dune grigie ex valle delle Vene di Casal Borsetti - area 2

La zona indicata in cartografia con il n°2 è in parte di proprietà privata (terreni agricoli) ed in parte è divenuta di proprietà del Comune di Ravenna; quasi tutta la zona è inclusa nel sito Rete Natura 2000: SIC IT4070005 "*Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini*". Per quest'area si prevedono in generale indirizzi che assicurino il mantenimento dei rari esempi di successione naturale di habitat costieri, dunali e retrodunali.

In particolare, l'area è suddivisa in due fasce: quella posta in adiacenza alla viabilità litoranea, che è divenuta di proprietà comunale, ed è costituita da aree in parte pinetate e da campi con rilievi dunali fossili, sui quali insistono habitat prioritari che vanno mantenuti e preservati; la seconda fascia invece è costituita da aree agricole, ad ovest della pineta, che fanno parte della ex Valle delle Vene, una palude salmastra costiera bonificata in anni recenti. Per questa fascia è bene prevedere il ripristino degli habitat caratteristici delle paludi salmastre costiere (habitat n.1150 "Lagune costiere", n.1510 "Steppe salate mediterranee *Limonietalia*", n.1410 "formazione di alofite perenni erbacee *Juncetalia maritimi*").

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopedonali con punti di osservazione e piazzole di sosta.

15. Le sottozone **PP. AGR** comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi.

15.1 In tali sottozone deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario e favorita una gestione sostenibile delle superfici agricole praticando ad esempio una produzione integrata o l'agricoltura biologica. In tali sottozone è ammesso lo spandimento agronomico dei fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.

15.2 La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, rocchi, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema; in questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

16. La sottozona **PP Discarica "Vecchia"** comprende la zona di discarica vera e propria nonché vasche di raccolta fanghi ed impianti di trattamento. Si prevede la dismissione degli impianti e del deposito di

rifiuti, da attuarsi secondo i tempi e le modalità previste dalla specifica normativa di settore e dalle specifiche necessità di tipo tecnico-operativo; dovrà a tale scopo essere elaborato dal gestore della Discarica entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano un progetto per il recupero finale dell'area, che ne consenta il futuro recupero come zona naturale, con funzioni ed usi compatibili con le finalità generali della zona PP PIN e che definisca tempi e modalità di attuazione.

Art. 28 OMISSIS

Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/05 e successive modifiche ed integrazioni, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III ed all'elaborato P.3 del Piano di Stazione.
2. Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:
 - edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco (art. 29);
 - aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare o già attrezzate in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere. Tali aree sono articolate in: sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del Parco); percorsi cicloturistici; percorsi ippici; percorsi nautici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi); parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco) (art. 30);
 - percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 31).
3. Il sistema della accessibilità e fruizione del Parco è in gran parte già esistente e attivo mentre alcune parti richiedono approfondimenti progettuali e interventi di realizzazione, di ristrutturazione o di completamento. Di seguito viene indicata la struttura del sistema di fruizione.

Art. 30 Strutture del Parco

1. Gli edifici funzionali alle attività del Parco, elencati al comma 4 del presente articolo, comprese le relative aree di pertinenza, sono destinati all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco, all'appoggio della fruizione del Parco e potranno incentivare lo sviluppo del Parco. Gli edifici, o parte di essi, destinati all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco sono da considerarsi parte integrante del Parco stesso.
2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione del sistema di fruizione del Parco si attuano tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi possono essere l'Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o soggetti privati che si impegnino tramite apposite convenzioni con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.
3. OMISSIS
4. Le strutture previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:
 - S1 Palazzone di Sant'Alberto
 - S2 Ca' Vecchia
 - S3 Capanno di Ponte Alberete
 - S4 Ca' Quattrocchi
 - S5 Ca' Chiavichino

5. Vengono inoltre individuati alcuni edifici o aree di interesse che integrano il sistema di fruizione del Parco, anche se non necessariamente destinati ad accogliere strutture di organizzazione della attività del Parco:
- S6 Casone
 - S7 Ca' Nova
 - S8 Capanno Garibaldi
 - S9 Capanno degli Spinaroni
 - S10 Cà del Pino
 - Punti informativi del Parco
6. Per ogni struttura del Parco individuata vengono definite di seguito le funzioni:

S1 Palazzone di Sant'Alberto

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, si trova a Sant'Alberto ed è stato recentemente oggetto di ristrutturazione. Ad oggi ospita la sede della Circostrizione di S.Alberto ed il Museo "NatuRa". La parte dell'edificio che costituisce struttura del Parco è quella già oggi utilizzata quale Centro Visita della Stazione, che rappresenta il principale punto di riferimento e informazione per la visita della Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna".

S2 Ca' Vecchia

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna è adibito in parte a casa di guardia e abitazione del custode, in parte è utilizzato come Centro Informazioni e aula Didattica Quest'ultima parte costituisce struttura del Parco.

Sono ammessi interventi per la conservazione dell'immobile e interventi destinati al mantenimento della funzione didattico-formativa e di informazione al pubblico, che non comportino ampliamenti dell'edificio.

S3 Capanno di Punte Alberete

Questi due edifici si trovano all'ingresso sud di Punte Alberete, a ridosso del parcheggio. Attualmente è funzionante soltanto il piccolo capanno in legno, aperto nei week-end ed in occasione di prenotazioni per visite guidate nel sito, con funzioni di Centro Informazioni.

L'area di progetto comprende gli edifici, le aree di pertinenza esterna, una zona di parcheggio.

L'intera area va assoggettata a progettazione complessiva per meglio individuare zona di parcheggio, aree di sosta e pic-nic, piccolo percorso didattico-naturalistico, nonché definire le possibili funzioni della casa del Fossatone (attività culturali e didattiche, punto di ristoro legato alla fruizione del Parco). Nel parcheggio dovrà individuarsi anche una zona allestita per camper.

S4 Ca'Quattrocchi

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna si trova all'interno della Pineta di San Vitale, lungo Via delle Valli in prossimità dell'argine sx del Fiume Lamone. La struttura è stata recentemente ristrutturata, insieme al contesto cortilizio oggi dotato di ampio parcheggio. L'attuale destinazione a Centro Informazioni risulta funzionale come supporto alle escursioni nelle zone circostanti. L'edificio è tuttavia di modeste dimensioni, ed in prospettiva del completamento del sistema dei percorsi va previsto il suo ampliamento, mantenendo la tipologia edilizia esistente, fino al raddoppio delle attuali volumetrie e mantenendo inalterate le altezze massime, al fine di poter ospitare piccolo punto di ristoro e punto vendita, servizi igienici per il pubblico, locale per deposito e nolo biciclette, ufficio informazioni. I piani urbanistici comunali definiranno le modalità di intervento, favorendo interventi per il miglioramento delle prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore. L'area di progetto comprende l'edificio, l'area di pertinenza esterna, una zona di parcheggio.

S5 Ca' del Chiavichino

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, è un punto di sosta e punto di osservazione dell'avifauna lungo il percorso ciclonaturalistico Sant'Alberto-Mandriole. Sono consentiti interventi finalizzati ad un uso espositivo, informativo, didattico, nonché l'allestimento dell'area di pertinenza con attrezzature per la sosta e per il birdwatching. L'area di progetto comprende l'edificio e l'area di pertinenza esterna.

7. Per le altre strutture che integrano il sistema di fruizione vengono identificate le seguenti peculiarità e modalità di intervento:

S6 Casone

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, e la relativa area di pertinenza sono collocati in posizione strategica e sono destinati a fornire servizi di ristorazione, ricettivi, nolo biciclette, vendita prodotti vari, finalizzati e connessi alla fruizione del Parco.

L'edificio è oggi in pessime condizioni e va assoggettato a progettazione complessiva unitamente all'area di pertinenza, da destinare a parcheggio ed attività da svolgere all'aperto. Può essere previsto un aumento delle volumetrie pari al 30% di quelle esistenti, mantenendo la tipologia edilizia esistente e mantenendo inalterate le altezze massime. I piani urbanistici comunali definiranno le modalità di intervento, favorendo interventi per il miglioramento delle prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore.

S7 Ca' Nova

L'edificio, di proprietà comunale, è adibito in parte a casa di guardia e abitazione del custode, in parte è utilizzato come sala per raduni conviviali.

Si prevede il mantenimento degli attuali utilizzi, integrati con attività di tipo culturale e didattico da collocare nella parte dell'edificio attualmente non utilizzato e da restaurare.

S8 Capanno Garibaldi

Il Capanno Garibaldi testimonia il passaggio di Giuseppe Garibaldi attraverso il territorio ravennate, è utilizzato per una esposizione di cimeli garibaldini ed è visitabile dal pubblico. E' previsto il mantenimento dell'attuale destinazione; sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

S9 Capanno degli Spinaroni

L'isola degli Spinaroni, importante testimonianza della nostra storia, è stata un luogo importante per l'aggregazione partigiana durante la Resistenza, sede del distaccamento Terzo Lori.

La subsidenza e l'erosione hanno fortemente deteriorato il sito che spesso si trova sommerso dalle acque, ed anche il "capanno" dei partigiani è ormai in condizioni di degrado.

Si prevede pertanto un intervento di consolidamento e tutela di questa isoletta, da attuarsi sulla base di adeguati studi di carattere storico, geologico, idraulico ed ecologico, ed un intervento di recupero del capanno, del pontile e di quant'altro necessario per rendere l'isola accessibile ai visitatori.

S10 Ca' del Pino

L'edificio, di proprietà comunale, sorge lungo la statale Romea, in una posizione strategica tra la Pineta di San Vitale e l'area naturale di Punta Alberete. Fatti salvi gli usi ammessi dalla pianificazione territoriale e urbanistica, la struttura potrebbe in un futuro essere dedicata, anche parzialmente, a Centro Visita di riferimento per la fruizione turistica dell'area naturale, Centro informazioni e sede di aule e laboratori didattici dedicati alla scoperta del Parco.

Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno,

quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative. Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, stabilimenti balneari, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di Gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

3. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P3, così denominate: Sentieri natura (N), Percorsi birdwatching (BW), Percorsi cicloturistici (PC), Percorsi ippici (PI), Percorsi nautici (PN), Aree attrezzate (R), Parcheggi (P)".

2. Aree e percorsi vengono classificati come segue:

- sentieri natura;
- percorsi cicloturistici;
- percorsi ippici;
- percorsi nautici;
- aree di sosta;
- parcheggi.

3. Sentieri natura

Sono individuati 3 sentieri natura pedonali. I sentieri sono già esistenti, ma occorre procedere alla loro sistemazione, alla sostituzione o integrazione della segnaletica, alla manutenzione e integrazione dei manufatti, delle attrezzature e delle strutture per la osservazione dell'avifauna.

- N1 anello Punta Alberete;
- N2 Prato Barenicolo;
- N3 Dune costiere.

I sentieri N3 individuano modalità di visita dei sistemi dunosi, classificati come BDUN, alcuni dei quali sono già stati realizzati, mentre altri sono in fase di progettazione e futura realizzazione.

4. Percorsi cicloturistici

Sono individuati 5 percorsi cicloturistici, progettati in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza e collegabili con percorsi delle stazioni limitrofe. I percorsi si sviluppano lungo strade sterrate o sommità arginali; in qualche caso utilizzano tratti di piste ciclabili esistenti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, dei ponti, delle strutture per osservazione avifauna, della segnaletica, e di ogni altra struttura destinata alla fruizione. Sono inoltre sono previsti due nuovi ponti ciclipedonali, uno di attraversamento del Lamone, funzionale ai percorsi N2 Casa Quattrocchi - Valle Mandriole - torre e percorso PC4 Casetto Quattrocchi - Mandriole - S.Alberto - collegamento Argine Reno, e uno di attraversamento di un canale della Piallassa della Baiona, in sostituzione dell'esistente ponte di barche, funzionale al percorso P5 Argine Baiona.

- PC1 "Ca' Quattrocchi - Pineta San Vitale" + variante Ca' Nova + variante Ca' Vecchia - Ca' Ponticelle - collegamento Ravenna - Porto Corsini";
- PC2 "Ca' Quattrocchi - Punta Alberete" - argine Fiume Lamone";
- PC3 "Ca' Quattrocchi - Marina Romea" - Piallassa della Baiona collegamento Punta Marina";
- PC4 "Ca' Quattrocchi - Mandriole - S.Alberto - collegamento Argine Reno";
- PC4 "variante Casalborsetti"
- PC5 "Argine Baiona" - percorso da realizzare;

- PC5 “variante capanno Garibaldi”
- PC5 “variante Ponte dei Gruccioni”
- PC 6 “Argine Fiume Lamone”

5. E' individuato un percorso ippico, già esistente:

- PI1 “Pineta di San Vitale”.

6. Percorsi nautici

Sono individuati due percorsi nautici per canoe e piccole imbarcazioni con motore max. 5 cavalli. I percorsi per canoe fanno capo a due imbarchi esistenti lungo il margine est della Piallassa Baiona. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, dei pontili, della segnaletica, e di ogni altra struttura destinata alla fruizione.

I percorsi nautici individuati sono i seguenti:

- PN1 “Piallassa Baiona” - da pontile 1
- PN2 “Capanno degli Spinaroni” - da pontile 2

7. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 risultano, pertanto, così regolamentati:

- N1 “Punte Alberete” – anello interno - limitato e regolamentato
- N2 “Prato Barenicolo- limitato e regolamentato
- N3 “Dune costiere” - limitato e regolamentato
- PC1 “Ca’ Quattrocchi - Pineta S.Vitale” + v. Ca’ Nova + v. Ca’ Vecchia – Ca’ Ponticelle + collegamento Ravenna” - regolamentato
- PC2 “Ca’ Quattrocchi – Punte Alberete- argine Lamone” - regolamentato
- PC3 “Ca’ Quattrocchi – Marina Romea + prosecuzione Punta Marina” - libero
- PC4 “Ca’ Quattrocchi – Mandriole - S.Alberto + collegamento Argine Reno” – regolamentato
- PC4 “variante Casalboretto” - limitato e regolamentato
- PC5 “Argine Baiona” – regolamentato
- PC5 “variante capanno Garibaldi” - limitato e regolamentato
- PC5 “variante Ponte dei Gruccioni” - limitato e regolamentato
- PC5 “Argine Baiona” - percorso da realizzare
- PC 6 “Argine Fiume Lamone” - limitato e regolamentato
- PI1 “Pineta di S.Vitale” - regolamentato
- PN1 “Piallassa Baiona” - regolamentato

8. Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i siti di importanza naturalistica in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela in riferimento al carico antropico, l’accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l’osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati. Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, l’accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco o da Regolamenti specifici. Nei percorsi a fruizione libera, che interessano gli ambiti di Area contigua della Stazione, caratterizzate da presenza antropica costante e generale assenza di elementi naturalistici di rilievo, l’accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.

9. I sentieri natura, i percorsi ciclabili, ippici, nautici e le relative varianti devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; essi sono classificati e regolamentati secondo l’uso esclusivo o prevalente e nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L’attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell’Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti. Il Regolamento del Parco

stabilisce i criteri e le modalità di apposizione della cartellonistica garantendo la corretta informazione ai visitatori nel rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi. La segnaletica dovrà rispettare quanto indicato nel “Manuale operativo per la segnaletica delle Aree protette dell’Emilia-Romagna e dei siti Rete Natura 2000 approvato con DGR 1586/2015 e ss.mm.

10. Il presente Piano di Stazione individua quattro aree di sosta attrezzate, esistenti, ove sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, la integrazione e sostituzione di arredi e segnaletica:
 - R1 “Parco 2 giugno”
 - R2 “Ca' Vecchia”
 - R3 “Punte Alberete”
 - R4 “Casone”

11. Il Piano individua i seguenti parcheggi, alcuni dei quali inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici o strutture del sistema di fruizione.
 - P1 Parco 2 giugno
 - P2 Cà Ponticelle
 - P3 Prato Barenicolo
 - P4 Casone
 - P5 Palazzone di Sant’Alberto
 - P6 Cà Quattrocchi
 - P7 Punte Alberete
 - P8 Cà Vecchia
 - P9 Cà Nova – canale via Cerba

12. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:
 - pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
 - lastricati permeabili;
 - mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
 - pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l’uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l’eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall’Ente di Gestione.

Art. 32 Viabilità

1. Il sistema dell’accessibilità è completato dall’insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.
I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione è costituita dalla Strada Statali n. 309 "Romea", dalla Strada Provinciale n. Basilica, dalla strada comunale Via delle Valli, via degli Scariolanti e da altre strade comunali di grande comunicazione.

3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità ad uso dei residenti, per l’accesso ad abitazioni, aree agricole e produttive, infrastrutture turistiche, sportive e balneari, capanni da pesca e aree di caccia.

Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.
2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di Parco o alle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.
3. Nelle zone di Parco e nelle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati, fatti salvi motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Ravenna provvede, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le Aree contigue, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.
4. La rete stradale presente nella Stazione, ad eccezione delle strade indicate al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. All'interno del perimetro di Stazione non è ammessa la realizzazione di nuove strade. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti delle sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.
5. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.
6. La direttrice S.S. 309 costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa o lambisce da Nord a Sud l'intero territorio della Stazione. A tal fine l'asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica, da indicarsi nell'ambito dei Piani urbanistici del Comune di Ravenna e da concordare con l'Ente gestore dell'infrastruttura.
Tali interventi devono, tra l'altro, prevedere l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.
7. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada, non è consentito l'attraversamento con mezzi a motore da competizione, compresi quelli nautici, sprovvisti dei regolari dispositivi di abbattimento dei rumori; il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore è vietato in qualsiasi caso, fatta eccezione per i

coni di atterraggio e decollo che devono comunque essere rigorosamente rispettati, per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla osta dell'Ente di Gestione del Parco.

Titolo III – Norme finali e transitorie

Art. 34 Riserve Naturali dello Stato

1. Nel perimetro della Stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna" definito dal presente Piano di Stazione sono compresi i territori delle seguenti Riserve Naturali dello Stato istituite con provvedimenti in diversa data antecedentemente alla istituzione del Parco Regionale del Delta del Po:
 - "Pineta di Ravenna" (Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 13 luglio 1977);
 - "Duna Costiera di Porto Corsini" (Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 15 aprile 1983).
2. Tali aree sono individuate cartograficamente negli elaborati del presente Piano di Stazione e contrassegnate con la sigla RNS. Le perimetrazioni possono essere rettificata a seguito della messa a disposizione da parte dell'Ente gestore di elementi certi, senza che ciò costituisca modifica del presente Piano di Stazione. Alle Riserve Naturali dello Stato sopra elencate, fino all'effettivo trasferimento della loro gestione alla Regione, da attuarsi ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112/98, si applica la disciplina prevista dai rispettivi Decreti istitutivi.
3. L'Ente di Gestione, in considerazione dell'importanza rivestita dalle Riserve Naturali dello Stato nell'ambito della dotazione ambientale e naturale della Stazione, orienta la propria attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione didattica e di fruizione turistica controllata in stretta collaborazione con i soggetti gestori di predette Riserve; a tale fine l'Ente di Gestione confronta almeno annualmente e precedentemente alla approvazione del Bilancio annuale e del Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, le proprie linee di intervento con quelle della gestione delle Riserve Naturali dello Stato. Nell'ambito della collaborazione con i soggetti gestori delle Riserve, l'Ente di Gestione deve perseguire le seguenti finalità:
 - Pineta di Ravenna: aumento della naturalità della struttura boschiva, in particolare nelle parcelle con alberi coetanei e troppo fitti; ripristino di habitat naturali originari e caratteristici delle dune consolidate; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.
 - Duna Costiera di Porto Corsini: diminuzione del disturbo antropico da attività balneare; protezione dal calpestio della vegetazione dunale e retrodunale; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.
4. L'Ente di Gestione del Parco provvederà, qualora si verifichi la possibilità, ad assumere la gestione delle Riserve Naturali dello Stato e a farsi carico delle responsabilità conseguenti, secondo quanto previsto dall'art. 104 della L.R. n. 3/99 e secondo le norme e le condizioni che saranno contenute negli atti di affidamento.

Art. 35 Immobili e aree da acquisire in proprietà pubblica

La maggior parte del territorio della Stazione, nonché le aree di maggiore rilievo naturalistico, sono di proprietà pubblica, suddivisa fra proprietà del Comune di Ravenna (Piallassa Baiona, Pineta San Vitale, parte di Punte Alberete e Valle Mandriole) e demanio statale o regionale. Dunque, il Piano non individua aree o immobili da acquisire.

Art. 36 Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, qualora il Piano Territoriale di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di Gestione provvede al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 59, comma 3, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia, sentito l'Ente di Gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco. Per i danni prodotti all'interno dell'Area contigua da parte delle specie di fauna nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri dell'indennizzo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 37 Vigilanza

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Stazione prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco. La vigilanza territoriale nella Stazione del Parco spetta altresì alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Carabinieri forestali, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza in campo ambientale.

Art. 38 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della citata L.R. n. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.
2. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni, così come l'entità della sanzione per altre particolari fattispecie, sono stabilite dal Regolamento del Parco, sulla base della gravità del tipo di infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dai luoghi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno cagionato; dal pregio del bene danneggiato, con particolare riferimento agli elementi elencati agli artt. 13, 14, 15 delle presenti Norme. Devono essere previste anche sanzioni accessorie, in particolare per le attività esercitate in concessione o con licenza di prelievo di beni ambientali, quali la caccia, la pesca, la raccolta di tartufi e funghi.
3. Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689.